

Nuovo DPCM 26 aprile: come sapete il Presidente del Consiglio ha firmato un nuovo decreto riguardante le misure per la c.d. fase 2, previste dal 4 maggio 2020: non appena saranno fornite le varie disposizioni applicative del testo per quanto riguarda le misure di nostro interesse, non mancheremo di darvene opportuna informazione in questa sede.

Riscatto del corso legale di laurea: onere agevolato nel sistema contributivo.

Torniamo su un tema di grande impatto per la nostra attività di consulenza con nuove precisazioni sulle disposizioni normative e indicazioni operative sull'invio delle istanze.

Riprendiamo ed integriamo le indicazioni già fornite con la NI n. 279 inerenti la facoltà di **riscatto del periodo di studi universitari, da valutarsi nel sistema contributivo**, per aggiornarvi con interessati sviluppi normativi ed operativi.

Contesto normativo: Come ben sappiamo il [D.L. n. 4/2019](#) convertito in L. n. 26/2019, ha integrato con il comma 5-quater l'art. 2 del D.lgs. n. 184/1997 ed ha introdotto la possibilità di **riscattare i periodi di studi universitari** applicando in alternativa alla quantificazione dell'onere con il metodo a percentuale "ordinario" (comma 5 dello stesso articolo) quella **con calcolo a percentuale dell' onere agevolato, (comma 5-quater)**.

Tale metodo prevede che l'onere dei periodi di riscatto da valutare nel sistema contributivo, è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo della Gestione INPS Commercianti, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche del FPLD vigenti alla data di presentazione della domanda. Questa nuova possibilità di calcolo del riscatto ha determinato un incremento di richieste di consulenza per i nostri uffici.

In questo numero:

Riscatto dei corsi universitari di laurea: onere del riscatto agevolato da valutare nel sistema contributivo,

INPS: il punto sulle indennità COVID-19,

Previdenza complementare: provvedere alle necessità di oggi con le rendite di domani?,

INPS: aggiornamento dati Cassa Integrazione,

Immigrazione:

Buoni spesa: Illegittimo destinarli solo ai titolari di pds-Ue-slp,

*Emergenza Covid-2019
Ingressi e soggiorni in Italia - DPCM 26.04.2020,*

Sospensione dei colloqui delle Commissioni Territoriali,

Trasporti internazionali - controlli sui conducenti professionali,

OIM: volantino informativo sul COVID-19 tradotto in 26lingue.

Riscatto del corso legale di laurea con onere agevolato nel sistema contributivo. Nuove precisazioni sulle disposizioni normative e indicazioni operative sull'invio

Indicazioni INPS: La circolare applicativa [INPS n. 6 del 18 gennaio 2020](#), pur non brillando in chiarezza espositiva, ha confermato la possibilità di **riscattare, con la modalità di calcolo agevolata, periodi di studio universitario collocati cronologicamente prima del 01/01/1996, comunque valutabili con il sistema contributivo in sede di pensionamento, a condizione che il richiedente, contestualmente alla domanda di riscatto, esprima la volontà di optare per il sistema contributivo.**

L'ultimo capoverso del p.to 2 della circolare recita:

"Per il solo riscatto del corso universitario di studi da valutare nel sistema contributivo, per effetto di quanto disposto dal comma 5-quater dell'articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, introdotto dal D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26, l'onere è costituito, in alternativa a quanto previsto dal predetto comma 5 del medesimo art. 2, dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti".

Aspetti operativi: Preso atto delle precisazioni INPS secondo le quali le domande di riscatto presentate prima di aver esercitato l'opzione al sistema contributivo vengono definite secondo le regole generali, con riferimento alla data di presentazione della domanda e alla collocazione temporale dei periodi, mentre per quelle presentate successivamente all'esercizio dell'opzione, l'onere viene determinato secondo il criterio del calcolo "a percentuale" (quindi calcolo contributivo a percentuale "ordinario" o "agevolato" se trattasi di riscatto titolo di studio universitario) anche per i periodi precedenti il 1° gennaio 1996 nei quali sarebbe stato utilizzato, in assenza dell'opzione, il sistema della riserva matematica si pone **il problema della gestione di queste istanze.**

A prima vista la procedura on-line di invio della domanda di riscatto laurea non offre campi liberi né indicazioni per esercitare l'opzione di calcolo a percentuale per i periodi collocati prima del 1996 e nemmeno per il contestuale esercizio dell'opzione al contributivo, così come indicato nel suindicato passaggio della circolare.

Su questo importante aspetto vi informiamo di due importanti novità:

L'INPS, in data 8 Aprile u.s., ha messo in linea sul sito [il modello AP142](#) con il quale l'assicurato attesta, in occasione di richiesta del riscatto di laurea, di aver preventivamente effettuato l'opzione al contributivo. Tale modulo dovrà esser allegato alla domanda di riscatto di laurea.

Sul sito INPS è presente la domanda di *"Verifica del diritto all'opzione al sistema contributivo"* nella sezione [Servizi/Domande /Certificazioni/Diritto a pensione/Opzione Contributivo/Richiesta di opzione al sistema contributivo l. 335/95](#), che dovrà esser inoltrata contestualmente alla domanda di riscatto.

Abbiamo appreso l'esistenza di questa nuova procedura a seguito di un recente quesito alla

Direzione Regionale INPS Lombardia: essa permette di formalizzare l'esercizio dell'opzione con metodo di calcolo contributivo per quei soggetti che possano far valere i requisiti previsti (meno di 18 anni di contribuzione al 31-12-1995, 15 anni di contribuzione di cui almeno 5 dal 01-01-1996).

Tale nuova richiesta dovrà esser attivata anche per tutte le domande di pensione presentate dai soggetti che possano far valere contribuzione ante 01-01-1996 e richiedano la liquidazione col calcolo contributivo.

Considerazioni: considerato che, in caso di accertamento positivo del diritto a riscatto determinato con il metodo contributivo "a percentuale" e di conseguente accettazione del relativo onere, **l'opzione esercitata avrà prodotto effetti sostanziali diventando quindi irrevocabile**, si consiglia la **massima cautela in questo tipo di consenze**, specie per soggetti non prossimi alla pensione che possano far valere retribuzioni elevate, i quali potrebbe nel tempo subire effetti negativi optando per il calcolo contributivo.

E' importante seguire le indicazioni di INCA Nazionale, riportate con circolare n. 41/2020, in particolare per quanto riguarda il rilascio da parte dell'assistito al nostro ufficio della liberatoria.

INPS: il punto sulle indennità COVID-19.

Come annunciato dall'INPS in una nota pubblicata sul sito istituzionale la scorsa settimana, **è possibile consultare lo stato della domanda di Indennità COVID-19 accedendo all'apposito servizio online disponibile sia per i singoli cittadini sia per i patronati** (in questo caso ovviamente limitatamente alle domande da loro trasmesse).

Si tratta, lo ricordiamo, del contributo economico disposto dall'articolo 28 del DL 18/2020, *Cura Italia*, e destinato a specifiche categorie di lavoratori: liberi professionisti con partita IVA, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in gestione separata, commercianti e artigiani, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, operai agricoli e lavoratori dello spettacolo.

INPS ha inoltre comunicato i dati relativi alla lavorazione e alla definizione di queste domande: **le prestazioni poste in pagamento ammontano a 3.452.050, mentre 958.000 sono quelle per le quali è ancora in corso l'istruttoria**, infine per 32.919 si sta procedendo alla correzione dell'Iban erroneamente comunicato dall'interessato in sede di richiesta.

Appare ormai scontato che il beneficio, previsto per il solo mese di marzo, venga rinnovato con apposito decreto anche per aprile: siamo quindi in attesa di conoscere le modalità (si parla anche di un aumento dell'importo per alcune categorie) e le tempistiche di erogazione, anche se dalle informazioni circolate fino a oggi sembra che chi ha già usufruito del contributo non dovrà presentare una nuova domanda. In ogni caso, dopo la firma del nuovo decreto 26 aprile da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, si attendono le scritture normative e le istruzioni procedurali dell'Istituto per fornire tutte le indicazioni necessarie.

Il D.L. Cura Italia è legge dello Stato: la Camera, infatti, nella seduta di venerdì 24 aprile 2020 ha approvato in via definitiva il testo. Ora si attende la pubblicazione in G.U. per il via libera alla nuova norma. Vi segnaliamo alcune novità inerenti la nostra attività di consulenza:

a) è stato introdotto l'Art. 22-bis. – **Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari** che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di €10 milioni per l'anno 2020 destinato **all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari**, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza **abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o "come concausa" del contagio da COVID-19.**

L'attuazione della norma è prevista con DPCM.

b) All'articolo 24, c. 2, in merito all' **estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge n. 104/92** viene indicato che per il personale delle forze di polizia e Forze armate e della polizia penitenziaria e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale della polizia locale dei comuni, delle provincie e delle città metropolitane, **i benefici si intendono riconosciuti compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente cui appartengono e con le preminenti esigenze di carattere pubblico da tutelare.**

c) All'articolo 26, nelle **misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato**, vengono esclusi i collaboratori con iscrizione alla gestione separata, in quanto viene espressamente indicato che i benefici sono rivolti solo esclusivamente a lavoratori dipendenti.

Viene inoltre fatta un'integrazione importante, in relazione alle problematiche sorte per quanto **concerne il rilascio della certificazione di malattia**: viene previsto che fino al 30 aprile 2020 per **i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di grave disabilità** (art. 3, comma 3, legge n. 104/92), nonché per **i lavoratori** in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, **attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita**, (art. 3, comma 1, legge n. 104 del 1992, **il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria** (medico di famiglia) che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali. Viene inoltre espressamente indicato che **non vi sarà alcuna responsabilità, neppure contabile, imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.**

d) l'introduzione dell'art. 44-bis prevede per i Collaboratori coordinati e continuativi, i titolari dei rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi, professionisti, compresi titolari di attività di impresa, iscritti all'Ago o a forme esclusive o sostitutive, e alla gestione separata, che svolgono al 23 febbraio attività lavorativa (o siano residenti o domiciliati) nei comuni dell'allegato 1 del Dpcm 1

marzo 2020, (cfr. comuni appartenenti alla prima zona rossa) il **riconoscimento di un'indennità mensile aggiuntiva di 500 euro per un massimo di tre mesi.** L'indennità sarà erogata da INPS, previa domanda, nel limite disponibile di 5,8 milioni, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Previdenza complementare: provvedere alle necessità di oggi con le rendite di domani?

Inauguriamo con questo articolo una nuova sezione informativa di NI, dedicata al tema, molto importante e forse in passato colpevolmente snobbato da tutti i soggetti in campo, della previdenza complementare. Ringraziamo Davide Cappelletti per il prezioso contributo.

Fly to quality è un' espressione inglese che significa "volo verso la qualità" e indica sui mercati finanziari il momento in cui gli investitori, per paura di qualcosa, dirigono i flussi di capitali verso beni rifugio (l'acquisto di oro, ad esempio). Parallelamente altri investitori scelgono freneticamente ed erroneamente di disinvestire i propri capitali subendo a volte ingenti perdite. In questa fase di emergenza Covid-19, le forme di previdenza complementare a cui aderiscono i lavoratori hanno naturalmente dovuto **adottare scelte operative in linea col contesto emergenziale** e svariati Fondi sul proprio sito istituzionale di riferimento, come ad esempio **il Fondo Cometa**, suggeriscono di *mantenere la calma ed evitare decisioni affrettate, tenendo presente la natura a lungo termine del risparmio previdenziale.*

(Leggi il **comunicato stampa** del Fondo Cometa)

Ricorderete che le forme di previdenza complementare sono gestite secondo il criterio della capitalizzazione individuale e i versamenti dell'iscritto sono investiti sui mercati finanziari secondo precisi criteri e limiti, pertanto ogni scelta presa dall'aderente deve essere assolutamente ponderata. INCA CGIL, in virtù del protocollo d'intesa siglato tra **Assofondipensione** (Associazione dei fondi pensione negoziali) e i Patronati appartenenti al CE.PA. (INCA-CGIL, INAS-CISL, ITAL-UIL e ACLI), si è impegnato a sviluppare l'attività di consulenza e assistenza ai potenziali aderenti e agli iscritti ai fondi pensione negoziali e in tal senso deve procedere in questa fase di turbolenza dei mercati finanziari. Come Patronato dovremo informare gli aderenti che, salvo esigenze personali improrogabili, **è preferibile evitare lo smobilizzo della posizione di previdenza complementare** (per anticipazioni, riscatti, prestazioni previdenziali, cambi comparto o trasferimenti ad altro fondo) perché le variazioni al ribasso del valore delle posizioni previdenziali diventano effettive perdite monetarie solo in caso di smobilizzo del capitale.

I Fondi negoziali, previsti dalla contrattazione collettiva, sono quotidianamente impegnati nel monitoraggio dell'evoluzione dei mercati, attuando misure straordinarie di tutela del patrimonio degli aderenti, informandoli sull'andamento delle gestioni. Previdenza Cooperativa ad esempio ha pubblicato sul proprio sito un **"vademezum"** che aiuta gli aderenti a comprendere meglio i meccanismi di funzionamento della previdenza complementare e a spiegare che eventuali perdite legate a fasi negative del mercato tendono ad essere più che compensate nel lungo periodo. **In conclusione, evitiamo di provvedere alle necessità di oggi con le rendite di domani.**

INPS: aggiornamento dati Cassa Integrazione.

In seguito alle polemiche delle scorse settimane in merito ai ritardi nell'erogazione delle prestazioni di Cassa Integrazione, INPS nei giorni scorsi ha diffuso i **dati relativi ai beneficiari** di queste indennità: qui (segue pg. 4)

riassumiamo brevemente i più recenti, rinviando al sito istituzionale dell'Istituto per una lettura completa dei dati e delle relative tabelle riepilogative e illustrative. I beneficiari complessivi di Cassa Integrazione ordinaria e Assegno ordinario, al 24 aprile 2020, sono 7.350.357, dei quali 4.711.639 sono già stati anticipati dalle aziende con conguaglio INPS, e 2.638.718 sono in corso di pagamento diretto. Infine, **l'aspetto più delicato dal punto di vista procedurale: quello delle domande di Cassa integrazione in deroga**, più complicato in quanto **le istanze vengono determinate dalle singole regioni e inviate all'Inps per autorizzazione al pagamento**. Le domande totali al 23 aprile sono 81.152, di queste 36.855 sono state autorizzate da INPS e 4.120 sono state pagate a una platea pari a 8.463 beneficiari. Segue una tabella in cui l'Istituto riepiloga i numeri di tutte le istanze presentate dalle singole regioni: è interessante notare a questo proposito come, sempre alla data del 23 aprile, **Regione Lombardia avesse decretato solamente 765 istanze contro le 8.999 della Campania, le 3.449 dell' Emilia Romagna o le 6.972 del Veneto**, ma anche come **Regione Lombardia abbia inviato a INPS i primi flussi solo il 21 aprile**, mentre altre regioni si erano già attivate dai primi giorni del mese.

Questo sicuramente ha comportato e sta comportando **ritardi nell'erogazione delle prestazioni economiche** spettanti a una platea di beneficiari ampissima, come ben possiamo immaginare anche dalle molte richieste di informazione e lamenti che quotidianamente riceviamo ai nostri sportelli: speriamo che in questi giorni tanto INPS quanto Regione Lombardia, ognuna per quanto di loro competenza, accelerino le procedure burocratiche per porre soluzione a questi ritardi.

Immigrazione

Buoni spesa

Illegittimo destinarli solo ai titolari di pds-Ue-slp: Il [Tribunale di Brescia](#) ha accolto il ricorso presentato da ASGI e dalla Fondazione Guido Piccini contro il Comune di Bonate Sopra (in provincia di Bergamo) che aveva deciso di destinare i Buoni spesa previsti dall'OCDC n. 658 del 29 marzo 2020 ai cittadini stranieri solo se titolari di pds-Ue-slp, anziché considerare i "...soli requisiti relativi alla condizione di disagio economico e alla domiciliazione nel territorio comunale...". Il Tribunale ha dichiarato discriminatoria tale condotta ed ha ordinato al Comune di rivedere i criteri precedentemente fissati e di riaprire i termini per la presentazione delle nuove domande. Secondo il Tribunale di Brescia il criterio indicato dal Comune di Bonate Sopra è "precluso dall'Ordinanza governativa" ed è anche illogico perché esclude proprio gli stranieri più bisognosi che, proprio per carenza di un reddito minimo non hanno ancora avuto accesso al permesso di lungo periodo. E aggiunge che comunque gli aiuti alimentari costituiscono misure emergenziali volte a soddisfare le difficoltà economiche delle persone maggiormente vulnerabili nel rispetto del "diritto all'alimentazione che costituisce il

presupposto per poter condurre un'esistenza minimamente dignitosa e la base dello stesso diritto alla vita e alla salute, quindi che appartiene a quel nucleo insopprimibile di diritti fondamentali che spettano necessariamente a tutte le persone in quanto tali".

Emergenza Covid-2019

Ingressi e soggiorni in Italia – DPCM 26.04.2020: Il 4.05.2020 entrerà in vigore il [DPCM adottato il 26.04.2020](#), che rimarrà in vigore fino al 17.05.2020 e sostituirà sostanzialmente il DPCM 10.04.2020. Il nuovo Decreto all'art. 4 conferma quanto già precedentemente in vigore in merito alle modalità per consentire l'ingresso in Italia da parte chiunque utilizza mezzi trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre. L'interessato è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco una dichiarazione recante l'indicazione chiara e dettagliata dei motivi del viaggio, dell'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa, il recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario. Lo stesso DPCM con l'art. 5 conferma quanto era in vigore in merito ai transiti e ai soggiorni di breve durata in Italia. La norma prevede che esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale dovrà fornire dichiarazione analoga a quanto previsto all'articolo 4.

Sospensione dei colloqui delle Commissioni Territoriali: Le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale hanno sospeso i colloqui dei richiedenti asilo fino a data da definirsi. Per la ripresa si dovrà attendere una comunicazione da parte della Commissione Nazionale per il diritto di Asilo.

Trasporti internazionali - controlli sui conducenti professionali: Il Ministero dell'Interno ha diramato due circolari riguardanti i trasporti internazionali. La [prima datata 27.03.2020](#) riguarda i controlli professionali addetti all'autotrasporto di merci e viaggiatori ed eccezioni temporanee all'applicazione delle norme relative ai periodi di guida e di riposo di cui al Regolamento CE n° 561/2006 introdotti dagli Stati membri dell'Ue e dalla Confederazione Svizzera. La [seconda circolare](#) è stata adottata il 1.04.2020 e riguarda l'utilizzo delle autorizzazioni bilaterali per il trasporto internazionale di merci. Nel documento vengono richiamate le disposizioni emanate dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

OIM: volantino informativo sul COVID-19 tradotto in 26 lingue: L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) ha realizzato un [volantino](#) informativo sul COVID-19 sulla base delle indicazioni fornite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), tradotto in 26 lingue.



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)